



COMUNE DI CASTELLANA GROTTE

Provincia di Bari

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 38 del 16/7/2012

Oggetto: Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1, lettera e) del D. Lgs. n. 267/2000, per la liquidazione della parcella dell'Avv. Maria Donghia, difensore dell'Ente nel giudizio innanzi al Tar-Puglia, Bari c/ il Sig. Montanaro Pietro.

L'anno **2012** il giorno **sedici** del mese di **luglio**, alle ore 10,00 nella Sala delle Adunanze consiliari della Sede comunale, si è riunito in seduta pubblica di 1^a convocazione, il Consiglio Comunale, a seguito d'invito prot. n° 12566 del 10.7.2012 diramato dal Presidente Luisa Simone.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri Comunali:

N. d'ord		Membri	Carica	Presenti	Assenti
1	prof.	Francesco TRICASE	Sindaco	x	
2	dott.ssa	Luisa SIMONE	Consigliere	x	
3	sig.	Domenico LANZILOTTA	Consigliere	x	
4	sig.	Andrea RINALDI	Consigliere	x	
5	sig.	Vincenzo DELLAROSA	Consigliere	x	
6	p.ch.	Domenico BARLETTA	Consigliere	x	
7	dott.	Domenico QUARANTA	Consigliere	x	
8	rag.	Michele MONTARULI	Consigliere	x	
9	p.ch.	Maria SGOBBA	Consigliere	x	
10	dott.	Massimiliano MICCOLIS	Consigliere	x	
11	ing.	Domenico MASTRONARDI	Consigliere	x	
12	dott.	Simone Cosimo Leone PINTO	Consigliere	x	
13	dott.	Pasquale LONGOBARDI	Consigliere		x
14	sig.	Leonardo FRALLONARDO	Consigliere	x	
15	rag.	Michele GALIZIA	Consigliere		x
16	prof.ssa	Franca DE BELLIS	Consigliere		x
17	sig.	Vito D'ALESSANDRO	Consigliere	x	
			Totale	14	3

Sono, altresì, presenti con funzioni di referenti, i Sigg.ri Assessori: Bianco Giovanni, e Romanazzi Giovanni.

Presiede l'Assemblea il Presidente dott.ssa Luisa Simone

Partecipa il Segretario generale, dott. Francesco Intini

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, invita a deliberare sull'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi dei Consiglieri, la cui trascrizione ad opera di ditta esterna è contenuta nel verbale di adunanza;

Vista la proposta di deliberazione predisposta dal Servizio I – Segreteria Generale, Risorse Umane, come di seguito riportata:

Premesso:

che con deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 6.2.2001, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato stabilito di autorizzare il Sindaco, in nome e per conto dell'Ente, a resistere nel giudizio promosso con ricorso dinanzi al Tar Puglia – Sede di Bari, dal Sig. Montanaro Pietro, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Lofoco, da Bari, notificato a questo Comune in data 19.1.2001 ed acquisito al n. di protocollo 1033 con la quale chiedeva l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento n. 18427/2000 emesso dal Comune di Castellana Grotte, il quale sosteneva che il richiedente, Sig. Pietro Montanaro, non avesse titolo per presentare richiesta di sanatoria perché non proprietario dell'immobile;

che con il medesimo atto veniva, pertanto, nominato difensore dell'Ente, l'Avv. Maria Donghia, con studio in Castellana Grotte, al Viale A. Moro n. 31 e impegnata, a titolo di acconto sulle competenze professionali, la somma di £ 2.000.000 oltre CAP e IVA e, così, la complessiva somma di £ 2.448.000;

che il Tar Puglia – Sede di Bari, con ordinanza n. 179/2001 accoglieva la domanda incidentale di sospensione del Sig. Montanaro Pietro, così statuendo: *“considerato che il ricorso presenta evidenti elementi di fondatezza circa la pronuncia di improcedibilità del procedimento esternata dall'Amministrazione; rilevato che al pregiudizio lamentato dal ricorrente può porsi rimedio ordinando al Comune di Castellana Grotte di esaminare nel merito la domanda in questione determinandosi sulla stessa (in modo positivo o negativo) all'esito dell'istruttoria e motivatamente”*;

che la predetta ordinanza veniva notificata al Comune ma non veniva impugnata;

che con atto stragiudiziale di invito e diffida, acquisito al protocollo dell'Ente il 30.10.2001 al n. 19489, il Sig. Montanaro Pietro, rilevato che l'Amministrazione non avesse provveduto ad adempiere all'ordinanza n. 179/2001, pur non avendola appellata ed essendo scaduti i termini per farlo, invitava e diffidava il Comune a dare adempimento ed esecuzione alla predetta ordinanza avvertendola che, decorsi infruttuosamente trenta giorni, si sarebbe dato corso al giudizio di ottemperanza, con richiesta al Tar della nomina di un Commissario ad acta;

che il Comune con provvedimento del 15.11.2001 prot. n. 20479 si determinava negativamente sulla Dia a sanatoria presentata dal ricorrente, Sig. Montanaro Pietro;

che con atto di motivi aggiunti, l'Avv. Lofoco, difensore del Montanaro, domandava al Tribunale adito, l'annullamento previa sospensione, del predetto provvedimento del Comune di Castellana Grotte del 15.11.2001 prot. n. 20479;

che il Tar Puglia, con ordinanza n. 132 /2002 accoglieva la domanda incidentale di sospensione del Sig. Montanaro Pietro;

vista la nota datata 30.8.2011, acquisita al protocollo generale dell'Ente l'1.9.2011 al n. 15606, con la quale il predetto difensore oltre a trasmettere all'Ente il decreto n. 336/2010 con il quale il Tar Puglia – Bari, ha dichiarato perento il ricorso, invia, altresì, la nota spese relativa alle competenze professionali spettanti per l'attività difensiva svolta nel giudizio in oggetto chiedendone il relativo pagamento;

vista l'ulteriore nota a firma del difensore datata 8.11.2011, acquisita al protocollo generale l'11.11.2011 al n. 20429 con la quale sollecita la liquidazione delle competenze professionali;

rilevato che l'acconto di £ 2.448.000 risulta liquidato a fronte della fattura n. 10 del 28.2.2001 inviata dal professionista officiato all'Ente;

preso atto della nota acquisita al protocollo generale dell'Ente il 14.3.2012 al n. 4948, con la quale l'Avv. Maria Donghia, ha nuovamente inoltrato all'Ente la nota spesa relativa all'attività svolta nel giudizio innanzi al Tar Puglia – sede di Bari così determinata:

- diritti e onorari	€	2.750,00
- spese generali 12,5%	€	342,75
Acconto	€	1.032,91
	€	2.509,84
- CAP 4%	€	82,39
- IVA 21%	€	449,87
TOTALE	€	2.592,10

importo al lordo della ritenuta d'acconto;

considerato che la questione è da ritenersi conclusa a seguito del decreto n. 336/2010 con il quale il Tar Puglia – Bari, ha dichiarato perento il ricorso;

considerato, altresì, che agli atti non risulta alcun preventivo di spesa relativo all'incarico affidato all'Avv. Maria Donghia;

preso atto che l'importo complessivo di € 2.592,10 non risulta coperto da impegno contabile ai sensi dell'art. 183 comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 il quale dispone che: *“con l'impegno è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata”*;

rilevato che:

- ai sensi dell'art. 184 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 negli Enti Locali la liquidazione di qualunque spesa deve essere effettuata nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto”;
- gli Enti Locali, dunque, “possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo di bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria (D. Lgs. n. 267/2000 art. 191 comma 1);
- nel caso in cui vi sia stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione all'obbligo indicato, il relativo debito sarà riconoscibile come debito fuori bilancio “nei limiti degli accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento delle pubbliche funzioni e servizi di competenza” (D. Lgs. n. 267/2000 – art. 194 comma 1, lett. e);

rilevato che in tali regole di contabilità pubblica rientrano anche le spese dovute per gli incarichi defensionali conferiti dall'Amministrazione comunale, come chiarito da svariate deliberazioni delle Sezioni Regionali di controllo della Corte dei Conti e, relativamente all'argomento in oggetto, per l'incarico conferito all'Avv. Maria Donghia per le prestazioni professionali effettivamente rese per quanto riguarda la spesa di € 2.592,10 non coperta dall'impegno a suo tempo assunto con deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 6.2.2001;

visto il parere favorevole di regolarità tecnica, come in calce riportato;

visto il parere favorevole di regolarità contabile, come in calce riportato;

visto il parere espresso con nota del 29.3.2012 prot. n. 8 all'organo di Revisione Economico – Finanziaria ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. B) del D. Lgs. n. 267/2000, inserito agli atti “favorevole”;

visto il D.lgs. del 18.8.2000, n. 267 recante il T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, ed in particolare l'art. 175 comma 2 del D. Lgs. 267/2000 e l'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000;

visto il vigente regolamento comunale di Contabilità;

Visto l'esito della votazione effettuata per alzata di mano, come di seguito riportata:

- | | |
|--------------------------|---|
| - Presenti | 14 |
| - Voti favorevoli | 11 |
| - Astenuti | 3 (Frallonardo L., D'Alessandro V., Sindaco) |

Visto l'esito della votazione effettuata per alzata di mano, per l'immediata esecutività dell'atto, che ha prodotto il seguente risultato:

- **Presenti** 14
- **Voti favorevoli** 12
- **Astenuti** 3 (Frallonardo L., D'Alessandro V., Sindaco)

DELIBERA

- 1) **di riconoscere**, per i motivi in premessa indicati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194 comma 1 lettera e), del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il debito fuori bilancio nella misura di **€ 2.592,10** nei confronti dell'Avv. Maria Donghia, con studio in Castellana Grotte, alla Via Gen. T. Francavilla n. 9, per la difesa delle ragioni dell'Ente nella causa in premessa specificata;
- 2) **di incaricare** il Responsabile del Servizio Finanziario di trasmettere copia della presente deliberazione alla Procura Regionale della Corte dei Conti di Bari ai sensi dell'art. 23, comma 5 della Legge n. 289 del 27.12.2002;
- 3) **di dare atto** che il provvedimento di liquidazione della somma in argomento rientra nella competenza del Responsabile del I Servizio "Segreteria Generale – Risorse Umane", il quale vi provvederà con risorse del redigendo bilancio 2012, gestione RR.PP. cap. 145.1 epigrafato: *"Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) ed e) del D. Lgs. N. 267/200"*, che offre la necessaria disponibilità;
- 4) **di dichiarare** il presente provvedimento, **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000.

Eseguito controllo ortografico

Il Redattore

Pareri dei responsabili dei servizi (art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000)

Parere di regolarità tecnica: Sulla scorta dell'istruttoria tecnica espletata in conformità alla normativa, nazionale, regionale e comunitaria, allo Statuto ed ai regolamenti comunali, si esprime parere favorevole alla adozione del provvedimento da parte del Consiglio che comporta spesa.

Castellana Grotte, 23.3.2012

Il Responsabile del 1 Servizio

f.to Renato Contento

Parere di regolarità contabile: Si esprime parere favorevole sotto il profilo della coerenza della deliberazione proposta alla normativa vigente in materia contabile.

Castellana Grotte, 26.3.2012

Il Responsabile del IV Servizio

f.to Dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto

Il Presidente

f.to dott.ssa Luisa Simone

Il Segretario Generale

f.to dott. Francesco Intini

Registro albo n:1109

Il presente atto viene pubblicato in data odierna all'albo pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo ip www.comune.castellanagrotte.ba.it/ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 02/08/2012 al 17/08/2012.

Castellana Grotte, 02 Agosto 2012

Il Responsabile della Pubblicazione

f.to sig.ra Natalia Tanzarella

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **16/07/2012** in quanto:

X dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000);

☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000).

Castellana Grotte, 02 Agosto 2012

Il Responsabile del procedimento

f.to sig.ra Donata Notarangelo